

## Azionariato, esente da Iva corrispettivo a controllante

Nei piani di azionariato in cui la controllante provveda ad emettere ed assegnare gratuitamente proprie azioni ai dipendenti delle controllate le quali si obbligano a corrispondere alla prima una somma parametrata al valore dei titoli stessi, agli effetti dell'Iva si configura una operazione esente ex art. 10, comma 1, nn. 4 e 9 del dpr n. 633/1972. Ne consegue l'indebitabilità dell'imposta scontata sull'acquisto di beni o servizi strettamente correlati alla transazione finanziaria. In questi termini si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 11075 del 27 aprile. Nei fatti di causa, a seguito di contratti di servizio stipulati con le controllate, la capogruppo si era impegnata a trasferire gratuitamente sue azioni ai dipendenti delle consociate a titolo di retribuzione straordinaria, con il corrispondente obbligo per queste ultime di pagare un corrispettivo commisurato al valore dei titoli al momento della loro assegnazione. Detti ammontari, qualificati alla stregua di corrispettivo di una prestazione di servizi, erano stati assoggettati ad Iva. L'Amministrazione aveva ripreso a tassazione l'imposta detratta dalla controllante per acquisti correlati alle suddette assegnazioni, oltre a comminare le conseguenti sanzioni. Nel giudizio di primo grado la Commissione, pur confermando la ripresa, accoglieva la richiesta di disapplicazione delle sanzioni per l'obiettivo incertezza della disciplina. Nel giudizio di appello, oltre al recupero dell'imposta, veniva altresì confermata la legittimità della misura sanzionatoria. Gli Ermellini respingono il ricorso della Società condividendo l'interpretazione condotta nei gradi precedenti. In particolare, risulta correttamente ed adeguatamente argomentata la circostanza per cui il rapporto negoziale intercorrente tra la società controllante e le controllate non poteva essere qualificato come una generica prestazione di servizi, in quanto nella specie ricorreva il pagamento di un corrispettivo, pari al valore dei titoli di volta in volta emessi, per il loro diretto trasferimento ai dipendenti beneficiari. Nel complesso veniva a configurarsi un incarico di mandato a cedere azioni, come tale da trattare in regime di esenzione Iva, giusta il combinato disposto dei nn. 4) e 9) dell'art. 10, comma 1 del dpr 633/72. La portata applicativa di queste ultime previsioni, ad avviso della Corte, non consente peraltro di integrare gli estremi della c.d. "incertezza normativa oggettiva".

**Gianluca Stancati**

© Riproduzione riservata ■

